

Tutela ambientale nei permessi di ricerca idrocarburi



: 1. Procedure per il rilascio dei titoli minerari

I giacimenti minerari sono beni demaniali del patrimonio indisponibile dello Stato, e la loro ricerca e lo sfruttamento sono considerati di interesse pubblico, ed effettuati da imprese private in possesso dei requisiti tecnico-economici in un regime giuridico di concessione (titolo minerario), con un meccanismo di compensazione fra ricavi di produzione e spese di ricerca.

Le funzioni amministrative in materia di rilascio di titoli minerari, da svolgere d'intesa con le Amministrazioni interessate, consistono nel **conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e estrazione** (coltivazione) **degli idrocarburi liquidi e gassosi**.

Le funzioni amministrative, e in particolare il conferimento dei titoli minerari, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE) d'intesa con le Amministrazioni regionali interessate e consistono:

- a. nel conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- b. nel rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;
- c. nell'approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento;
- d. nelle revoche dei titoli minerari di cui alla lettera a).

Le funzioni amministrative di polizia mineraria, da svolgere d'intesa con le Amministrazioni regionali interessate, consistono nel rilascio delle autorizzazioni:

- a. per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione;
- b. per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi;
- c. per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata.

Le competenze

I titoli previsti dalla **Normativa mineraria**, per la terraferma, sono rilasciati dal MISE d'intesa con la Regione interessata a seguito dell'espletamento delle procedure in materia di valutazione ambientale.

Di competenza nazionale:

- **AUTORIZZAZIONE** → Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
- **VIA** (Valutazione Impatto ambientale) o Screening → Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM)

Di competenza regionale:

- **PARERE VIA** → Regione (Servizio Valutazione Impatto ambientale della Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali)
- **INTESA** → Regione (Servizio Energia della Regione Emilia-Romagna, dopo aver acquisito la VIA del MATTM).

I Titoli minerari sono permessi di ricerca o concessioni di coltivazione.

1.1 Permessi di ricerca

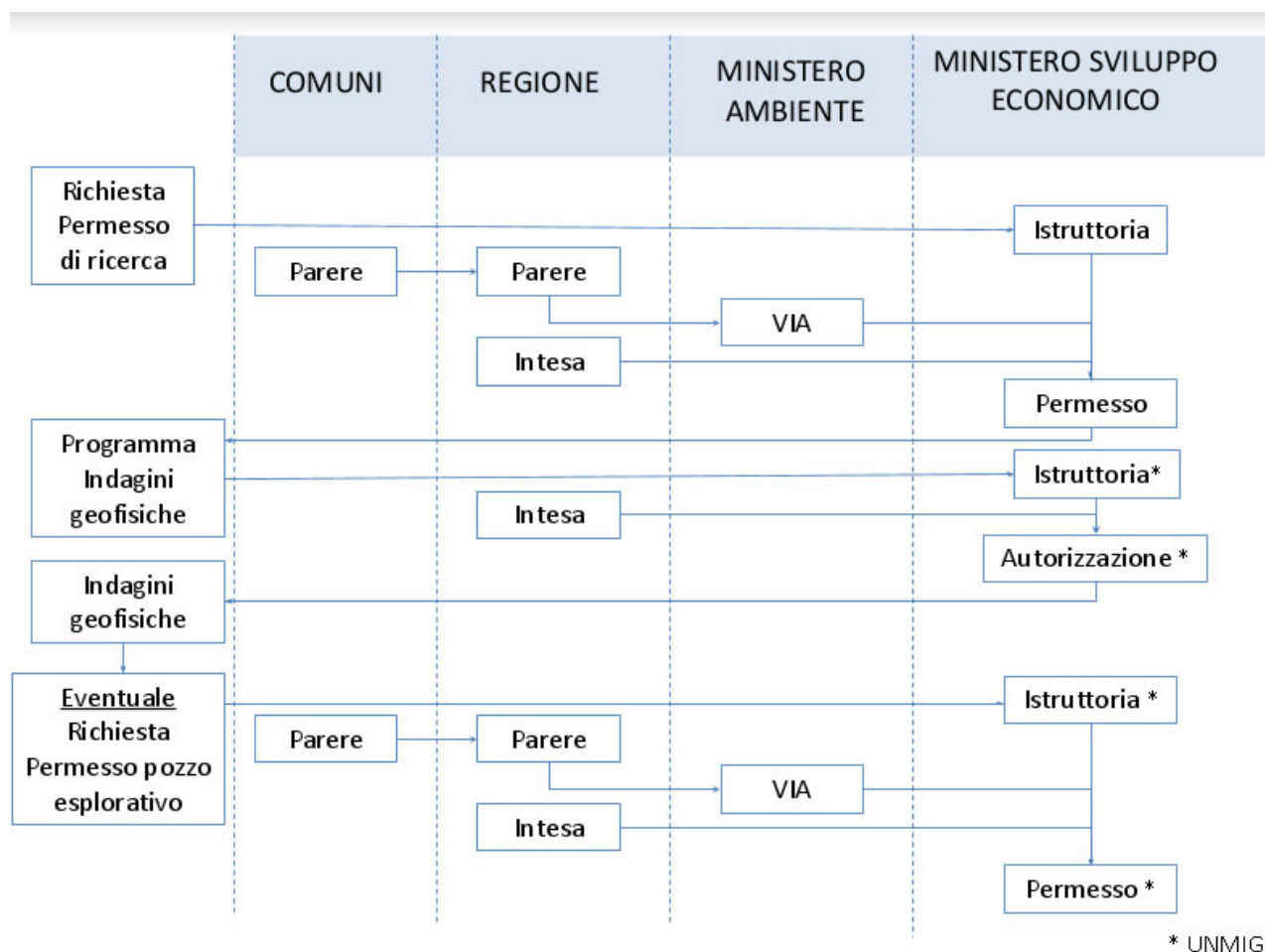
Titoli di tipo esclusivo, rilasciati dal MISE a seguito di una valutazione comparata fra eventuali diversi richiedenti (sistema in concorrenza), in cui il permissionario si impegna ad effettuare lavori per l'individuazione di un eventuale giacimento coltivabile presente nell'area richiesta.

- a. Le **dimensioni areali** dei permessi sono sempre piuttosto grandi, dell'ordine di svariate centinaia di kmq, la loro **forma** deve essere compatta e secondo archi di meridiano e parallelo;
- b. La loro **superficie**, per legge, **deve ridursi** man mano che le ricerche vanno avanti;
- c. Le **operazioni ammesse** (e descritte nel programma dei lavori approvato all'atto del rilascio) sul campo sono indagini geofisiche e perforazioni di ricerca (che, per il loro elevato costo, si effettuano solo se e quando le ricerche geofisiche evidenziano possibili giacimenti di idrocarburi e sono anche obbligatorie per ottenere proroghe del permesso stesso).
- d. In caso di ritrovamenti di idrocarburi sono ammesse prove di produzione strettamente finalizzate alle valutazioni del giacimento e dei suoi prodotti.
- e. Un permesso di ricerca **può durare fino a 12 anni** [6 anni + eventuali proroghe (max 2 proroghe di 3 anni ciascuna)].

Il MISE conferisce il permesso di ricerca in terraferma - d'intesa con la Regione interessata e una volta espletate le procedure previste per la valutazione di impatto ambientale (screening o VIA) attualmente di competenza del MATTM.

Qualora a seguito delle ricerche effettuate sia individuato un giacimento, tecnicamente ed economicamente sfruttabile, il titolare del permesso di ricerca deve presentare istanza al MISE, fornendo tutti gli elementi tecnici necessari a supporto: è il Ministero, sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) di cui fa parte anche un rappresentante regionale, che avvala tecnicamente la scoperta, esprimendosi sulla reale coltivabilità della risorsa.

Le fasi del procedimento di rilascio del Permesso di ricerca



Cosa prevede il **programma lavori per il permesso di ricerca**:

- **studi** (che non hanno ricadute sul territorio) finalizzati alla raccolta e all'omogeneizzazione di tutte le informazioni geominerarie dell'area;
- **indagini geofisiche** (operazione assimilabile a cantiere temporaneo, da alcuni giorni a qualche settimana, che non ha ricadute significative sul territorio);
- **eventuale perforazione di uno o più pozzi esplorativi** per confermare la validità dei risultati delle attività precedenti [la perforazione del/i pozzo/i è obbligatoria al fine dell'ottenimento del permesso; la realizzazione dei pozzi esplorativi è anche essa assimilabile a un cantiere temporaneo, alcuni mesi (generalmente tra 3 e 6), e, in assenza di particolari criticità del sito di localizzazione e subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni di buona conduzione del cantiere e di monitoraggio ambientale, non ha ricadute significative sul territorio]. Per la perforazione, in Emilia-Romagna è richiesta una nuova procedura VIA.

Nota: con D.Lgs. 104/2017, che entrerà in vigore dal 21/07/2017, viene modificato l'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in particolare il punto 7 "prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare" è sostituito dai seguenti:

7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;

7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate giorno per il petrolio e a 500000 m3 al giorno per il gas naturale;

7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo;

Sulla base di tali modifiche le indagini geofisiche previste nei permessi di ricerca potrebbero non essere più da sottoporre a Valutazione ambientale.

Le informazioni derivanti dalle ricerche e dalle esplorazioni costituiscono un preziosissimo data base per la conoscenza del sottosuolo profondo (altrimenti non indagabile), disponibile per gli enti pubblici, utile per uno sviluppo sostenibile delle risorse e per studi sulla pericolosità sismica.

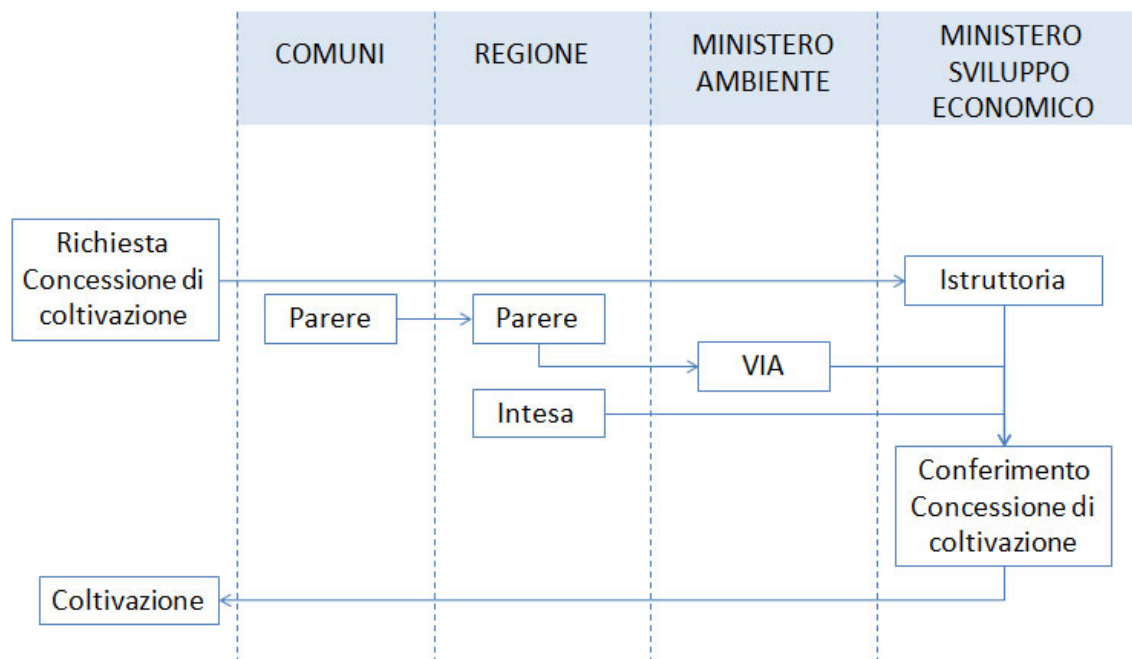
I risultati delle ricerche rese pubbliche sono consultabili nel sito web del progetto ViDEPI del MiSE (<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/videpi.asp>).

1.2 Concessioni di coltivazione

Le concessioni di coltivazione sono di tipo esclusivo, rilasciato dal MISE, in cui al concessionario, in genere a seguito di un ritrovamento positivo che egli stesso ha ottenuto, è dato il diritto di produrre in base a un programma di sviluppo del giacimento approvato all'atto del rilascio della concessione.

- f. La superficie di una concessione, compatta e delimitata da archi di meridiano e parallelo, è molto inferiore a quella di un permesso di ricerca, ma non è in genere strettamente legata al giacimento evidenziato dalle operazioni di ricerca, in quanto in tale area il concessionario può effettuare anche ulteriori ricerche (geofisica e perforazioni) per incrementare la produzione delle riserve già evidenziate.
- g. La concessione, della durata di 20 anni, può essere prorogata fino ad ulteriori dieci anni, in modo da non lasciare idrocarburi recuperabili.
- h. Il conferimento della concessione di coltivazione in terraferma da parte del MISE avviene nuovamente d'intesa con la Regione interessata ed una volta espletate le procedure di VIA di competenza ministeriale.

Le fasi del procedimento di rilascio della **Concessione di coltivazione**:



2. Le indagini geofisiche

Lo scopo

Le indagini geofisiche consistono nel trasmettere al suolo delle onde elastiche, generate da una fonte di energia, e nel captare, successivamente, tramite appositi sensori, i "geofoni", le onde riflesse e rifratte dalle varie superfici di discontinuità presenti in profondità, registrando il tempo necessario a tali onde per tornare in superficie.

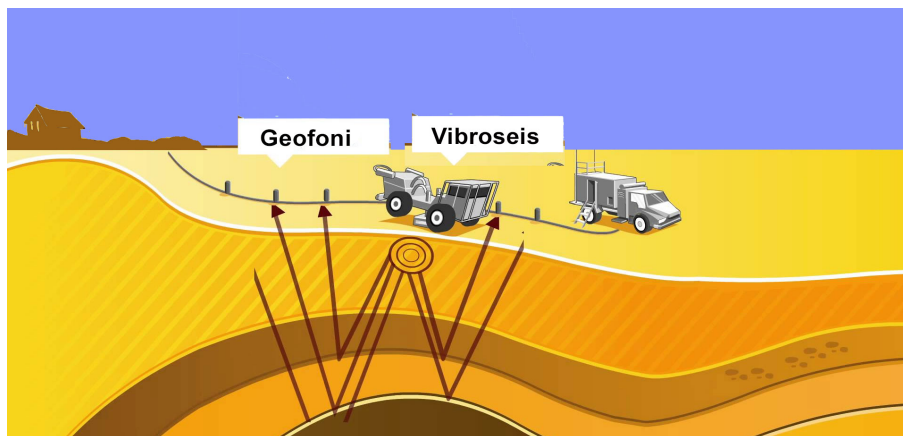
L'elaborazione dei dati relativi ai tempi di percorrenza delle onde consente di ricostruire un'immagine fisica indiretta del sottosuolo, da interpretare poi in termini geologici (litologie, stratigrafie, etc), utile ai fini sia della conoscenza del sottosuolo stesso, sia delle sue eventuali potenzialità minerarie.

La **fonte di energia**, in grado di generare le onde elastiche, è, generalmente, rappresentata dal **Vibroseis**, uno strumento che, attraverso vibrator a funzionamento idraulico, trasmette al terreno una sollecitazione a carattere ondulatorio a bassa energia.

Gli **strumenti di rilevamento** utilizzati (sensori) sono dei geofoni, posti in superficie, disposti in gruppi collegati in serie (catena), in grado di registrare le onde generate da una fonte di energia e riflesse dai diversi strati del sottosuolo.

Uno stendimento di **geofoni** copre generalmente un tratto di qualche centinaio di metri. Le indagini geofisiche procedono, per quanto topograficamente possibile, secondo tracciati rettilinei. Il rilievo geofisico è preceduto da un rilievo topografico che ha il compito di individuare e picchettare sul terreno la linea di ubicazione dei punti di energizzazione e di registrazione.

Un'indagine geofisica è perciò una sorta di "indagine ecografica" dell'interno della crosta terrestre, effettuata per scopi geologici, tra i quali uno è quello minerario, ma le stesse sono fondamentali anche per la verifica delle ipotesi geologiche.



Indagine geofisiche del sottosuolo, nell'ambito delle attività previste dal permesso di ricerca.

3. Principale normativa di riferimento

- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- **Accordo del 24 aprile 2001**
Accordo fra il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali da adottare per l'intesa tra lo stato e le regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria.
- **Legge 23 agosto 2004, n. 239**
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Come modificata ed integrata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133.
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**
Norme in materia ambientale. Come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 e dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104.
- **Decreto Ministeriale 25 marzo 2015**
Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 abrogato e sostituito dal D.M. 7 dicembre 2016 "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- **Decreto Direttoriale 15 luglio 2015**
Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli

⋮ 4. Royalties sulla produzione di idrocarburi

• I titolari di Concessioni di coltivazione di olio e gas in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale italiana, sono tenuti al pagamento di aliquote di prodotto della coltivazione, le cosiddette royalties, sulle loro produzioni eccedenti le 20.000 tonnellate/a per l'olio, e i 25 milioni di metri cubi/a per il gas, sostanzialmente come previsto dal D.Lgs. 625/1996 e s.m.i.

Con riferimento alle attività di coltivazione di idrocarburi, esse sono applicate al valore della produzione e, per la terraferma, ammontano al 10% del valore di vendita delle quantità prodotte, calcolato a partire dal prezzo definito per olio e gas dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Di questo 10%:

- il 7% viene corrisposto a titolo di royalties che vengono ripartite nel modo seguente: 55% alle Regioni, 30% allo Stato e 15% ai Comuni;
- il 3% viene versato direttamente allo Stato e va ad alimentare il "Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi".

Con l'approvazione, l'11 luglio scorso, della legge Comunitaria 2017 è stata introdotta nella Regione Emilia-Romagna una diversa ripartizione tra Regione e Comuni delle royalties riconosciute dalle aziende estrattrici per le sole nuove coltivazioni di idrocarburi. La Regione, infatti, si impegna a trasferire una quota del 30% della propria aliquota regionale ai Comuni interessati, che vedranno dunque più che raddoppiare la loro eventuale quota del 15%.

: 5. Dalla Commissione Ichese alla conoscenza e alla proposta di metodologie per la sicurezza e l'ambiente

5.1 La commissione Ichese

Lo **scopo**: la Commissione Tecnico-Scientifica internazionale, nota come ICHESE, è stata istituita dal Dipartimento della Protezione civile, su richiesta del Commissario per la ricostruzione post sisma Emilia 2012, per lo studio delle possibili relazioni tra le attività antropiche nel sottosuolo di coltivazione di idrocarburi, stoccaggio gas e geotermia, e l'aumento di attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012. La Commissione internazionale ha preso in esame tutte le attività di coltivazione o stoccaggio di idrocarburi ricadenti in un'area di circa 4000 kmq intorno alle zone epicentrali del sisma: risultano comprese nell'area di studio le concessioni di Mirandola (con incluso il campo di Cavone), Spilamberto, Recovato e Minerbio, e le attività legate alla produzione di energia geotermica nella concessione di Casaglia.

I **risultati**:

- **esclusione di ogni possibile relazione** tra l'attività sismica e le attività antropiche svolte in queste concessioni;
- **fa eccezione la concessione di Mirandola**, per la quale il rapporto conclude dicendo che **non è esclusa, ma neanche provata**, la possibilità che le attività di estrazione e reiniezione presso il campo di Cavone abbiano contribuito ad "innescare" l'attività sismica del 2012 in Emilia;
- **indicazione di quali approfondimenti effettuare per verificare l'effettiva influenza delle attività di Cavone rispetto alla crisi sisma del 2012** e formula raccomandazioni relative ai monitoraggi da attuarsi in caso di attività di sfruttamento del sottosuolo:
- le nuove attività di esplorazione per idrocarburi o fluidi geotermici devono essere precedute da **studi teorici preliminari e di acquisizione di dati sul terreno basati su dettagliati rilievi 3D geofisici e geologici**;
- le attività di sfruttamento di idrocarburi e dell'energia geotermica, devono essere accompagnate da **reti di monitoraggio ad alta tecnologia** finalizzate a verificare l'**attività microsismica, le deformazioni del suolo e la pressione di poro**.

Le ricadute:

- il MISE ha incaricato un gruppo di Lavoro al fine di emanare delle Linee Guida per il monitoraggio della micro-sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell'ambito delle attività antropiche
- il MISE, la Regione, la Società Concessionaria del campo di Cavone (Società Padana Energia spa), con il patrocinio di Assomineraria, in data 17 aprile 2014 hanno stipulato un Protocollo Operativo, finalizzato a verificare le effettive relazioni tra la coltivazione di Cavone e la crisi sismica del maggio 2012.
- la Giunta Regionale, in ossequio al principio di precauzione, con delibera di Giunta n. 547 del 23 aprile 2014 ha disposto, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli approfondimenti tecnico-scientifici ed all'emanazione delle suddette linee guida, la sospensione:
 - dei procedimenti statali in itinere riguardanti il permesso di prospezione e ricerca nonché la concessione di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna delle procedure di rilascio dell'intesa di competenza della Regione,
 - dei procedimenti regionali relativi all'espressione di pareri e valutazioni,
 - nonché all'adozione di atti di assenso comunque denominati tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale già avviate dalla Giunta.

5.2 Il laboratorio di Cavone

Lo scopo: il 17 aprile 2014, il MISE, la Regione, la Società Concessionaria del campo di Cavone (Società Padana Energia spa) hanno stipulato un protocollo operativo finalizzato all'esecuzione di uno studio di approfondimento da eseguire per verificare le effettive relazioni tra la coltivazione di Cavone e la crisi sismica del maggio 2012.

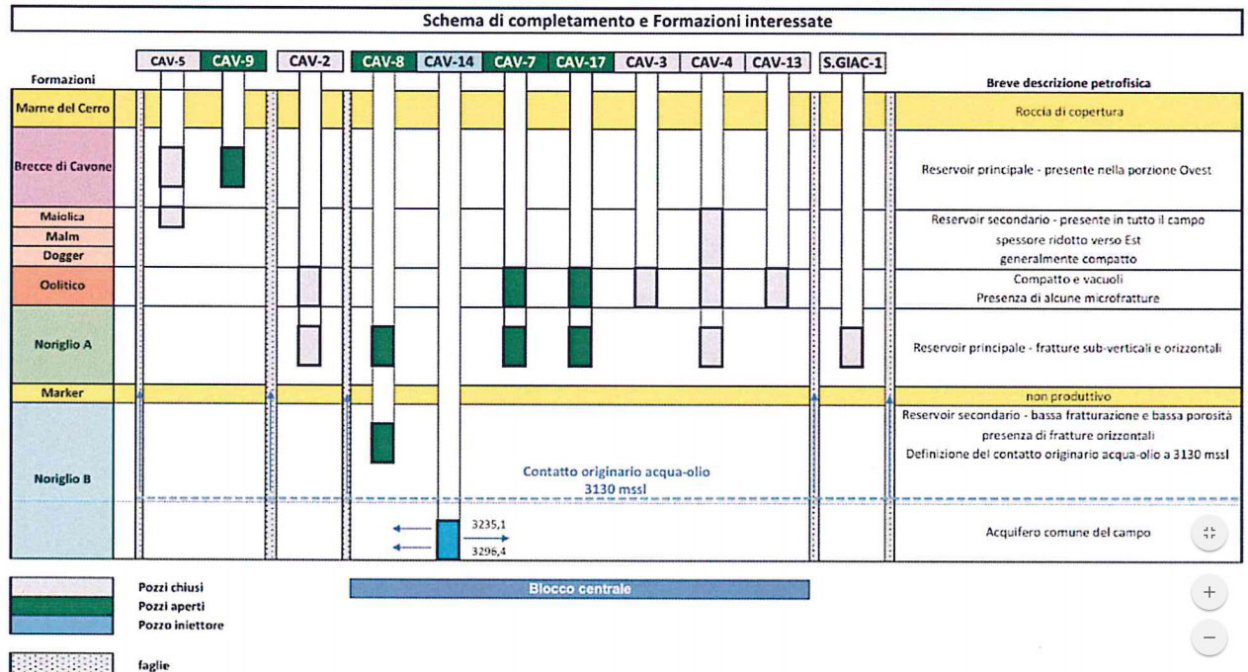


Fig. Schema degli intervalli aperti sui pozzi aperti e chiusi, le formazioni interessate e le principali caratteristiche delle rocce (Laboratorio di Monitoraggio Cavone).

Le **attività:** lavori si sono svolti dall'aprile al luglio 2014 ed hanno riguardato:

- monitoraggi specifici nel campo di Cavone, con l'esecuzione delle prove di estrazione di olio e di iniezione di acqua di strato, registrando le contemporanee variazioni di pressione nel giacimento attraverso apposita strumentazione. Tali prove ricalcano le attività normalmente svolte per la coltivazione nel campo;
- il completamento dell'aggiornamento del modello statico e dinamico del giacimento
- tutte le attività sono state condotte sotto la supervisione dei tecnici del Ministero (UNMIG) e della Regione (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

I risultati:

- la dimostrazione che la variazione di pressione registrata durante i monitoraggi risulta molto modesta già nei pozzi vicini a quelli usati durante le prove, e si annulla completamente ai bordi del giacimento. Questo significa che le perturbazioni di pressione indotte dall'attività di Cavone non possono avere raggiunto, e quindi interferito, con la faglia

che ha generato il sisma del 20 maggio, che è distante oltre 20 km dal giacimento;

- i risultati del modello indicano, inoltre, che gli effetti delle attività di estrazione e reiniezione si esauriscono entro poche centinaia di metri dai pozzi (circa 500 m, coerentemente con quanto già dedotto dall'analisi dei monitoraggi effettuati);
- per quel che riguarda le attività di sfruttamento del Campo di Cavone e le possibili relazioni con la sequenza sismica emiliana del maggio 2102 è quindi possibile affermare che: **«... non vi è alcuna ragione fisica per sospettare che le variazioni di pressione agli ipocentri derivanti dalle attività di produzione o iniezione del Campo di Cavone abbiano innescato la sequenza del maggio 2012».**

Lo studio modellistico è stato validato dall'INGV il 18/7/2014

I risultati del Laboratorio Cavone sono consultabili all'indirizzo web <http://labcavone.it/>; in particolare, lo studio modellistico è pubblicato nel sito web <http://labcavone.it/it/notizie/allegato-al-rapporto-del-16-luglio-2014-studio-di-giacimento>.

5.3 Le linee guida ministeriali

Lo **scopo**: nelle more della definizione di una completa regolamentazione della materia o di una norma che individui l'“autorità competente” dei monitoraggi, il MISE, in qualità di autorità competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'esercizio nonché l'autorità di vigilanza in materia di produzione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale, ha avviato tempestivamente la messa a punto di linee guida per un sistema di monitoraggio avanzato e integrato, per il monitoraggio della micro-sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell'ambito delle attività antropiche sopra riportate. Il gruppo di lavoro ha consegnato al MISE le Linee Guida in data 24/11/2014. Il documento è pubblicato in

<http://unmig.mise.gov.it/unmig/lineeguida/linee.asp>.

I risultati: sistemi di monitoraggi indicati in queste linee guida ricalcano le migliori pratiche ed i più alti livelli di sviluppo e conoscenza attualmente disponibili per le 3 variabili considerate:

- sismicità (magnitudo compresa tra 0 e 1)
- deformazioni del suolo (subsidenza: con precisione del mm/anno)
- pressione dei fluidi nel giacimento (modelli previsionali)

Le Linee Guida prevedono inoltre:

- l'utilizzo sperimentale di un **sistema decisionale a semaforo**
- la **divulgazione pubblica** di ogni genere di informazioni

Le **ricadute**: considerato che tutti gli approfondimenti scientifici effettuati, dopo la sequenza sismica emiliana del 2012, (Commissione ICHESE e Laboratorio Cavone), hanno escluso ogni relazione tra le attività del sottosuolo e i terremoti emiliani di maggio 2012, e a seguito della pubblicazione delle Linee Guida del MISE, nel luglio 2015 la Regione Emilia-Romagna ha revocato la sospensione precedentemente decisa in merito alle attività sugli idrocarburi (DGR 903/2015). Con tale delibera la Regione ha inoltre approvato uno schema di accordo, primo in Italia nel suo genere, con il MISE per la sicurezza e il monitoraggio delle concessioni minerarie che rafforza il ruolo della Regione, consentendole di esercitare pienamente la sovranità sul proprio territorio, promuovendo l'innovazione tecnologica necessaria a fornire maggiori garanzie di protezione ambientale e un efficace controllo sulle attività aumentandone il livello di sicurezza.

Alcuni obiettivi generali dell'accordo sono:

- gestione condivisa dell'applicazione a casi pilota delle "Linee Guida" (campo ad olio di Cavone, campo geotermico di Casaglia e campo stoccaggio a di gas di Minerbio)
- attuazione delle "Linee Guida", sia per le attività in essere, sia per i nuovi permessi e le nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio e di risorse geotermiche

Le linee guida, già in fase di applicazione a Cavone e a Minerbio, verranno applicate a tutte le nuove istanze presentate sul territorio dell'Emilia-Romagna.

L'applicazione delle Linee guida porta ad un sensibile inasprimento dei criteri di selezione delle Aziende che presentano istanze minerarie, in termini sia di requisiti di qualità e sicurezza operativa, che di solidità gestionale delle Società richiedenti i permessi; data anche l'assunzione di protocolli operativi molto impegnativi dal punto di vista degli investimenti, degli oneri di gestione e delle capacità tecnico/scientifica estremamente qualificate, necessari per poter operare sul territorio dell'Emilia-Romagna.

⋮ 6. I Permessi di ricerca “Bugia” e ⋮ “Fantozza”

I permessi di ricerca idrocarburi denominati "Bugia" e "Fantozza" sono stati sottoposti a procedura di verifica (screening) e giudicati ambientalmente compatibili con le DGR 1765/2009 "Bugia" e DGR 1227/2009 +DGR 1678/2009 "Fantozza" con le seguenti prescrizioni:

a) Prescrizioni attinenti l'indagine sismica:

1. con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio attività, dovrà essere prodotto alle Province, ai Comuni direttamente interessati, ed alle ARPA territorialmente competenti, e concordato con essi, il progetto esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, ubicazione punti di energizzazione, modalità operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate; in particolare dovranno essere concordate con i Comuni/Province possibilità e garanzie di utilizzo delle infrastrutture stradali con ripristino dei luoghi;
2. per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed alle ARPA territorialmente competenti, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni);
3. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) dovrà escludere, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto:
 - le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati e le zone produttive considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;
 - gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;
 - le aree individuate come “complessi archeologici” ed “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” dal vigente PTCP;
4. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;
5. in riferimento al rumore dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con

delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002, fermo restando che i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido;

6. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
7. i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
8. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando preventivamente e formalmente con gli enti gestori le cautele da adottare e le garanzie a copertura di eventuali danni che comunque si verificassero;
9. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Uffici dei Comuni e/o delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Uffici;

b) Assoggettare ad ulteriore specifica **Procedura di VIA**, una volta precisamente localizzato il sito di interesse, **il pozzo esplorativo in previsione**;

c) In merito alla **Valutazione d'incidenza** il competente Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha ritenuto che le attività di ricerca idrocarburi in progetto non abbiano incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti appartenenti a Rete Natura 2000 che ricadono all'interno del permesso, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio del rilievo sismico all'interno dei SIC-ZPS, dovrà essere redatto un rapporto naturalistico sui periodi di riproduzione e nidificazione delle specie presenti e un cronoprogramma degli interventi da effettuare che escluda tali periodi;
- le caratteristiche tecniche dell'opera dovranno essere quelle indicate negli elaborati del progetto;
- il motore idraulico dei Vibroseis dovrà essere schermato con pannelli fonoassorbenti;
- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente sull'area oggetto dell'intervento;

- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat naturali;
- il previsto pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito Natura 2000;
- eventuali progetti di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi individuati con l'indagine oggetto della presente procedura, dovranno essere sottoposti ad ulteriore Valutazione di incidenza, in quanto la presente valutazione è limitata alla fase di studio e ricerca e non di utilizzo.

d.1) "Bugia"- la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna ha evidenziato "la necessità che venga predisposta una catalogazione del patrimonio archeologico attraverso:

- una ricerca storico-topografica sul territorio interessato dall'intervento corredata da uno studio archivistico e bibliografico dei risultati di una lettura della fotografia aerea
- la redazione di una cartografia delle potenzialità archeologiche.

La ricerca storico-topografica dovrà essere corredata da uno studio archivistico e bibliografico dei risultati di una lettura di una della fotografia aerea. Si ritiene altresì necessario che sia prevista una ricognizione di superficie sulle aree prescelte per le perforazioni o per qualsiasi tipo di intervento che preveda scavi nel sottosuolo. Tali procedure potranno essere affidate, senza alcun onere per questa Amministrazione, a personale tecnico di provata professionalità. A completamento di tale ricerca questo Ufficio potrà esprimere il proprio parere di competenza e indicare eventuali procedure di approfondimento";

d.2) "Fantozza"- La DGR 1227/2009 prescrive che l'indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente.

7. La cronistoria procedimentale: sito di Bugia

Anno	Soggetto proponente	Atto
2006	ALEANNA RESOURCES	Richiesta permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente "BUGIA" [Istanza del 29/3/2006]
2006	MISE	Attiva il procedimento
2009	RER	Procedura di verifica (screening) DGR n. 1765/2009
2010	RER	Intesa DGR n. 75/2010
2010	MISE	"Conferimento Permesso di ricerca codice 2100 del 28/09/2010 con validità fino a 28/09/2016 [http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2100_20100928.pdf]
2014	ALEANNA RESOURCES	Istanza di autorizzazione all'esecuzione di rilievo geofisico 3D [Istanza dell'26/6/2014 all'Ufficio territoriale UNMIG di Bologna]
2014	RER	DGR 547 del 23 aprile 2014 [sospensione procedimenti regionali per lo svolgimento di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio d'idrocarburi]
2014	ALEANNA RESOURCES	Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca "BUGIA" [Istanza del 27/6/2014]
2015	MISE	Sospensione decorso temporale permesso di ricerca BUGIA dal 23/4/2014 e fino all'ottenimento da parte della RER dell'Intesa necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione a effettuare il rilievo geofisico 3D, e comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi. (n. 2100 del 15-04-2015) [http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2100_20150415.pdf]
2015	RER	DGR 903 del 13/7/2015 [revoca della sospensione di cui alla DGR 547/2014]
2016	ALEANNA RESOURCES	Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca "BUGIA" a partire dal 24/10/2015 e fino alla delibera di Intesa della RER necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione del rilievo geofisico 3D [Nota prot. ALN 2016/045/PM del 31/5/2016]
2016	RER	INTESA STATO REGIONI DGR 1481/2016 del 19/9/2016
2016	MISE	Sospensione decorso temporale permesso di ricerca dal 24/10/2015 e fino all'ottenimento delle determinazioni da parte della RER in ordine al rilascio dell'intesa necessaria per ottenere l'autorizzazione a effettuare il rilievo geofisico 3D, e comunque non oltre il 31/12/2017. (n. 2100 del 11-10-2016) [http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2100_20161011.pdf]
2017	RER	"Richiesta al MISE di sospensione del procedimento per avvio di una campagna informativa sulle attività che si intendono realizzare sul territorio" Nota Prot. PG/2017/379270 del 22/5/2017
2017	ALEANNA RESOURCES	Istanza di sospensione [Nota acquisita al prot. MISE n. 13601 del 6/6/2017]
2017	MISE	Richiesta alla società ALEANNA RESOURCES del cronoprogramma delle attività relative alla campagna informativa ai fini della determinazione del periodo di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca. Nota prot. n. U.0015009 del 20/6/2017

8. La cronistoria procedimentale: sito di Fantozza

Anno	Soggetto proponente	Atto
2006	ALEANNA RESOURCES	Richiesta permesso di ricerca
2006	MISE	Attiva il procedimento
2009	RER	Procedura di verifica (screening); DGR n. 1227/2009;DGR 1678/2009
2010	RER	Intesa DGR n. 77/2010
2010	MISE	"Conferimento Permesso di ricerca codice 2106 del 12/11/2010 con validità fino a 12/11/2016 [http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2106_20101112.pdf]
2014	ALEANNA RESOURCES	Istanza di autorizzazione all'esecuzione di rilievo geofisico 3D [Istanza dell'8/4/2014 all'Ufficio territoriale UNMIG di Bologna]
2014	MISE-UNMIG	Richiesta a RER di Intesa a seguito dell'Istanza di Aleanna Resources
2014	RER	DGR 547 del 23 aprile 2014 [sospensione procedimenti regionali per lo svolgimento di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio d'idrocarburi]
2014	ALEANNA RESOURCES	Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca "Fantozza" [Istanza del 4/6/2014]
2015	RER	DGR 903 del 13/7/2015 [revoca della sospensione di cui alla DGR 547/2014]
2015	MISE	Sospensione decorso temporale permesso di ricerca Fantozzi dal 23/4/2014 e fino al 16/7/2016 (n. 2106 del 6-11-2015) http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2106_20151106.pdf
2016	ALEANNA RESOURCES	Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca "Fantozza" a partire dal 16/7/2015 [Nota prot. ALN 2016/045/PM del 31/5/2016]
2016	RER	INTESA STATO REGIONI DGR 1482/2016 del 19/9/2016
2016	MISE	Sospensione decorso temporale permesso di ricerca fino alla pronuncia di compatibilità ambientale e conseguente intesa della RER per l'esecuzione del rilievo geofisico 3D, e comunque non oltre il 31/12/2017. (n. 2106 del 11-10-2016) [http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2106_20161011.pdf]
2017	RER	" Richiesta al MISE di sospensione del procedimento per avvio di una campagna informativa sulle attività che si intendono realizzare sul territorio" Nota Prot. PG/2017/379270 del 22/5/2017
2017	ALEANNA RESOURCES	Istanza di sospensione [Nota acquisita al prot. MISE n. 13601 del 6/6/2017]
2017	MISE	Richiesta alla società ALEANNA RESOURCES del cronoprogramma delle attività relative alla campagna informativa ai fini della determinazione del periodo di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca. Nota prot. n. U.0015009 del 20/6/2017